Pubblicato il 11/10/2021
N. 06823/2021REG.PROV.COLL.
N. 02394/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2016, proposto da
Vittoria Sottilaro, Domenica Sottilaro, Giovanni Sottilaro, Maria Sottilaro, Orlando Sottilaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Romolo, Gabriella Ruggiero, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rombolà in Roma, via Cola di Rienzo 217;
contro
Comune di Villa San Giovanni, in persona sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Tripepi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Passalacqua in Roma, via Flaminia n. 388;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00865/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusive su suolo demaniale marittimo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa San Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo;
nessuno è presente le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 00865/2015, di reiezione del ricorso proposto dai sig.ri Vittoria Sottilaro, Domenica Sottilaro, Giovanni Sottilaro, Maria Sottilaro e Orlando Sottilaro avverso l'ordinanza di demolizione del Comune di Villa San Giovanni, avente ad oggetto la veranda scoperta di mq. 11,50 (identificata alla part. 1 del foglio 4/B) insistente sul suolo demaniale marittimo.
2. I ricorrenti, comproprietari dell'immobile (contraddistinto in catasto alla partita 457, foglio 3, sez. 3), sito in località Cannitello di Villa San Giovanni alla via Vittorio Emanuele II, ed aventi causa dalla sig.ra Morabito Giovanna, hanno dedotto nei motivi d'impugnazione la violazione degli artt. 7 e 10 bis l.241/90 in ragione dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto.
Sotto il profilo sostanziale, essi hanno lamentato la violazione dell'art. 32 cod. nav. e dell'art. 58 del d.P.R. 328/1952, sul rilievo che la demolizione della veranda è stata disposta senza il previo esperimento del procedimento di delimitazione dei confini del demanio marittimo.
3. Il Tar ha respinto il ricorso.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici di prime cure hanno ribadito che l'ordinanza di demolizione, quale atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici (fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell'interessato), non richiede apporti partecipativi; mentre, con riguardo all'art. 10-bis l. 241/1990, hanno precisato che il preavviso di rigetto trova applicazione nei procedimenti avviati ad istanza di parte e non a quelli, come nel caso di specie, promossi *ex officio* dall'Amministrazione ai fini della repressione degli abusi edilizi.
Infine il motivo di censura relativo alla mancata conclusione del procedimento di delimitazione del confine demaniale, direttamente incidente sul carattere demaniale dell'area, esula, secondo il Tar, dalla giurisdizione Giudice amministrativo.

4. Appellano la sentenza i sig.ri Vittoria Sottilaro, Domenica Sottilaro, Giovanni Sottilaro, Maria Sottilaro e Orlando Sottilaro. Resiste il Comune di Villa San Giovanni.
5. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2021 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo d'appello, i ricorrenti lamentano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nel respingere il motivo d'impugnazione denunciante la violazione degli artt. 7 e 10 bis l.241/90: l'omesso accertamento dei fatti che avrebbe dovuto precedere l'adozione dell'ordinanza di demolizione, sarebbe stato supplito dalla partecipazione al procedimento dei ricorrenti.
6.1 Il motivo è infondato.
L'orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, è univoco nell'affermare che "presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità della concessione, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abusività del manufatto, essendo *in re ipsa* l'interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso" (cfr., Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019; Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 1998, n. 1015).
Tanto più laddove, come nel caso in esame, l'abuso ricada sul demanio marittimo e, in forza dei poteri di c.d. polizia demaniale, esso debba, ex art. 35 d.P.R. 380/2001, essere *illico et immediate* rimosso a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
Come ritenuto dal giudice di prime cure, l'adozione da parte della p.a. dell'ordinanza di demolizione non è affatto subordinata alla comunicazione, ex art. 7 l. 241/90, dell'avvio del procedimento.
S'è chiarito il principio, qui condiviso, che "l 'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso. "(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530).
In questi casi la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento non è necessaria: le valutazioni di natura strettamente tecnica contenute nella motivazione dell'ordinanza di demolizione non hanno alcun contenuto discrezionale.
Né l'art. 10 bis l.241/90, sulla comunicazione del preavviso di rigetto, s'applica ai procedimenti sanzionatori doverosamente promossi dall'amministrazione.
7. Quanto agli accertamenti di fatto, ritenuti dai ricorrenti – anche nel secondo motivo d'appello con ulteriori argomenti a sostegno – indispensabili presupposti per l'adozione dell'ordinanza impugnata, va analiticamente richiamato l'*iter* del procedimento istruttorio, conclusosi con l'adozione della sanzione ripristinatoria.
In data 12 ottobre 2011, il Comune comunicava alla sig.ra Vittoria Sottilaro, in qualità di coerede di Morabito Giovanna, dante causa dei ricorrenti, il diniego di rilascio della concessione marittima in sanatoria per il mantenimento della veranda per cui è causa, *"in quanto non rientrante nell'oggetto della domanda di condono presentata nel mese di febbraio del 1995*".
La veranda, come sottolineato dal Comune, non insiste sulla particella 42 del foglio 3 sez. B, bensì su suolo demaniale marittimo, precisamente identificato alla particella 1 del foglio 4 sez. B.
Tant'è che già in data 8 ottobre 1996 la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria emanò l'ingiunzione di sgombero n.110/96.
All'epoca, la ditta non aveva mai richiesto la ridelimitazione della proprietà, ed ha corrisposto fino alla data dell'11 marzo 2011, come comprovato dalla copia del modello F23 versato in atti a cura della difesa comunale, l'indennizzo d'occupazione abusiva del suolo demaniale marittimo.
Né la perizia di parte prodotta in questo giudizio è idonea ad inficiare l'attendibilità della cartografia per l'area costiera, atteso che la veranda in questione, come osservato dal Comune resistente, non risulta nelle mappe catastali anteriori all'uscita del SID nell'anno 2000: la sovrapposizione delle cartine operata dall'Ufficio tecnico comunale è in tale senso dirimente.
Conseguentemente, contrariamente al denunciato deficit istruttorio lamentato dai ricorrenti, l'ingiunzione di demolizione consegue all'accertamento dell'avvenuta occupazione del suolo demaniale marittimo, di cui alla nota dell'Ufficio Locale Marittimo del 14 settembre 2011 e al provvedimento di diniego di sanatoria n.15358 del 22 settembre 2011, oltretutto non tempestivamente impugnati.
Quanto all'omesso accertamento ex art. 32 cod. nav., relativo alla delimitazione del demanio, va qui ribadito che la relativa controversia sfugge alla cognizione del giudice amministrativo, essendo pacificamente ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2012 n. 3496; Id.,

sez. VI, 25 settembre 2011 n. 5357; Id, sez. VI, 9 novembre 2001 n. 7975; Id., sez.VI, 24 settembre 2010 n. 7147).
8. Conclusivamente l'appello è infondato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i sig.ri Vittoria Sottilaro, Domenica Sottilaro, Giovanni Sottilaro, Maria Sottilaro e Orlando Sottilaro, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di Villa San Giovanni che si liquidano in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO